



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 07/06/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 4 maggio 2012, n. 35

NICOLA VERONICO srl - Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Modugno (BA) - S.P. 231 Km 1,680. Aggiornamento, per nuova disposizione legislativa intervenuta, della Determinazione Dirigenziale n. 393/2008 del Servizio Ecologia - Fascicolo 81 MOD1.

Il giorno 10.05.2012, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 "Ufficio

Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”.

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, all. 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGR n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del Gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,

nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- Il D.Lgs. n. 205/2010, correttivo del D.Lgs. n. 152/06 e smi, abrogando l'allegato G alla parte IV dello stesso Decreto, ha vietato la possibilità di miscelare categorie di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, salvo formale autorizzazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 D.Lgs. n. 152/06 e smi;

Atteso che:

- In data 16 febbraio 2011, con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 1859 del 23 febbraio 2011, il Gestore Nicola Veronico srl ha chiesto di essere autorizzato a svolgere l'attività di miscelazione, già autorizzata con D.D. n.393/2008, in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07.04.2011 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti ed in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto al Gestore di produrre documentazione integrativa alla luce dei chiarimenti chiesti dal Servizio Regionale di Gestione Rifiuti. Durante la CDS, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti si riservava di chiedere chiarimenti all'Ufficio VIA regionale in merito alla compatibilità ambientale dell'attività di miscelazione già autorizzata con D.D. n.393/2008;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30.06.2011 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti ed in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, a seguito di approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, nonché a seguito di chiarimenti forniti dall'Ufficio VIA, si è stabilito di limitare l'autorizzazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e smi alla sola operazione di recupero codificata con il codice R12 in considerazione:

1. della mancata inclusione dell'attività di miscelazione nel provvedimento di VIA rilasciato alla Società;
2. della non assoggettabilità dell'operazione R12 alla disciplina VIA, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e smi nonché della L.R. n. 11/01 e smi;

L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti si riservava di autorizzare, in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, anche l'operazione di miscelazione in forma di smaltimento solo a seguito dell'eventuale compatibilità ambientale rilasciata dalla relativa Autorità competente.

In sede di CDS veniva chiesto al Gestore di produrre documentazione integrativa indicante sia i gruppi di miscelazione per i quali è stata chiesta la deroga ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, sia lo schema di registro da adottare per la registrazione delle operazioni di miscelazione;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in data 1.08.2011 a chiarimento di quanto emerso in sede di CDS del 30.06.2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 413 del 18.07.2011;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22.11.2011 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia durante la quale, come da verbale in atti ed in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti:

- il Gestore si riservava di trasmettere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto richiesto dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e da Arpa Puglia;
- la ASL esprimeva parere favorevole;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in data 6.12.2011 a chiarimento di quanto emerso in sede di CDS del 22.11.2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 1921 del 09.12.2011.

Visto che l'Arpa Puglia con nota prot. n. 2035 del 16.01.2012 acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 20.01.2012 al n. 225 esprimeva parere favorevole "consigliando di subordinare l'autorizzazione all'orientamento interpretativo della norma che l'Autorità competente sta provvedendo ad elaborare";

Visto anche il parere favorevole espresso dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 3203/AR del giorno 08.04.2011, acquisito al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al n. 4476 del 22.04.2011; Tenuto conto che l'esercizio dell'impianto della "NICOLA VERONICO srl" con sede legale in Modugno SP n. 231 Km 1,680 è già autorizzato con DD n. 393/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia;

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e stabilendo che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche indicate;

Tenuto anche conto che sono in corso tavoli interregionali finalizzati alla redazione delle "linee guida per la miscelazione di rifiuti pericolosi e non" e che non sono ancora stati adottati ufficiali posizioni da parte delle Regioni;

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario istruttore U.O., l'Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012, propone l'adozione del presente provvedimento.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

##### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di aggiornare, per effetto dell'abrogazione dell'allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi avvenuta con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 205/2010, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata al Gestore Nicola Veronico srl con D.D. n. 393/2008, per l'impianto ubicato a Modugno (BA) con codice attività IPPC 5.1 All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, autorizzando ai sensi dell'art. 187 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e smi l'attività di miscelazione (già autorizzata ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi) limitatamente all'operazione di recupero contraddistinta con la sigla R12 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e smi, alle condizioni, prescrizioni e modalità tutte riportate nel presente provvedimento nonché alle condizioni e prescrizioni di cui alla DD n. 393/2008;

Di stabilire che:

- I documenti approvati sono riporti nell'allegato al presente provvedimento "Allegato A";
- La fase di miscelazione è finalizzata ad ottenere la omogeneizzazione di rifiuti aventi caratteristiche e proprietà analoghe da destinare presso impianti terzi finali, garantendo anche condizioni operative ottimali ai fini del trasporto;
- La miscelazione, già autorizzata con DD n.393/2008, potrà essere effettuata in deroga al comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi esclusivamente per i gruppi di miscelazione riportati nell'allegato al presente provvedimento "Allegato B";
- La miscelazione dovrà essere effettuata nelle 3 macro aree dello stabilimento indicate nel documento riportato nell'allegato A - prot n. 014/11NV/ad "Istanza di miscelazione ai sensi dell'art. 187 comma 2 D.Lgs n. 152/06 Integrazione documentale alla ns. del 16/02/2011 prot. n. 07/11" (documentazione acquisita in sede di CDS del 07.04.2011). Le miscele ottenute dovranno essere, di volta in volta, collocate in aree/spazi/contenitori che dovranno essere sempre identificate ed identificabili dall'Autorità di controllo;
- La miscelazione, autorizzata in deroga al comma 1 dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e smi, dovrà avvenire nel rispetto di quanto di seguito prescritto:
  1. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche della natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, anche attraverso analisi chimiche;
  2. Non si dovranno miscelare rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas pericolosi, tossici o molesti o che possano dar origine a sviluppo di calore e/o ad innalzamenti della pressione;
  3. Le operazioni di miscelazione dovranno essere effettuate secondo quanto riporto negli elaborati approvati e le procedure utilizzate dovranno garantire la trasparenza e la sicurezza delle operazioni eseguite e la totale tracciabilità dei rifiuti avviati a miscelazione;
  4. Prima di miscelare due o più rifiuti dovrà essere verificata la compatibilità chimico-fisica delle sostanze, effettuando delle prove di miscelazione in laboratorio con campioni rappresentativi dei rifiuti. Le prove dovranno essere registrate sulle apposite schede presentate dal Gestore con nota prot n. 085/11NV/ad "Istanza di miscelazione ai sensi dell'art. 187 comma 2 D.Lgs n. 152/06 Integrazione documentale alla ns. rif. 07/11 del 16/02/2011 e rif. 014/11 del 06/04/2011 e rif. 034/11 del 11/07/2011" (documentazione acquisita al prot. n. 1921 del 09.12.2011 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti);
  5. Le prove di miscelazione devono assicurare che non ci sia dispersione di sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente;
  6. In nessun caso potranno essere miscelate sostanze che reagiscono violentemente tra di loro (con formazione ad es. di calore, fiamme, gas pericolosi, esplosione);
  7. Nei serbatoi afferenti lo stesso bacino di contenimento di eventuali sversamenti, dovranno essere collocate esclusivamente miscele compatibili tra di loro;
  8. Dovrà essere sempre assicurata la rintracciabilità dei rifiuti che originano la miscela;
  9. Il rifiuto risultante dalla operazione di miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- Il presente provvedimento non autorizza la codifica dei rifiuti della miscela ottenuta, in ragione della specifica responsabilità della corretta attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti in capo esclusivamente al produttore ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, a conclusione dei tavoli interregionali finalizzati alla redazione delle "linee guida per la miscelazione di rifiuti pericolosi e non", si riserva di aggiornare il presente provvedimento per l'eventuale riesame a seguito dell'adozione delle predette linee guida interregionali;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali, ai sensi della parte seconda del

D.Lgs. n.152/06 e per l'individuazione dei relativi percorsi procedurali”;

- L'Autorizzazione rilasciata con DD n. 393/2008, ed aggiornata con il presente provvedimento, è soggetta a rinnovo ogni 8 anni a decorrere dalla data di rilascio del primo provvedimento;
- Per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “NICOLA VERONICO srl” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;
- L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del Gestore;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “NICOLA VERONICO srl” con sede legale in Modugno SP n. 231 Km 1,680;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Modugno, all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Ecologia, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Industria e Energia e Agricoltura;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Modugno;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA

Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

Ing. Giuseppe Tedeschi